

Convenzione per l'attivazione e il finanziamento di n. 1 borsa di studio per il
Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze dell'Ingegneria Civile, Edile e
Ambientale

42° ciclo - a.a. 2026/2027

UniSMART - Fondazione Università degli Studi di Padova (di seguito "UniSMART"), (C.F e P.IVA 04983000284) con sede legale in via 8 Febbraio 1948, n. 2, 35122, Padova, rappresentata dal Direttore, dott. Fabio Poles;

e

VIVERACQUASCARL Società Consortile a responsabilità limitata (di seguito, il "Finanziatore"), (C.F./P.IVA 04042120230), con sede legale in Via Monsignor Giacomo Gentilin 71, 37132 VERONA rappresentato legalmente da (*Ruolo*) Presidente, (*Nome e Cognome*)_Avv. Monica Manto;

- anche collettivamente detti "le Parti" -

PREMESSO

- che la Legge n. 210/1998 prevede all'art. 4, co. 6 ("Dottorato di ricerca") che gli oneri per il finanziamento delle borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca possono essere coperti mediante convenzione con soggetti pubblici e privati, estranei rispetto alle università, purché siano in possesso dei requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica;
- che l'Università degli Studi di Padova (di seguito, l'"Università") intende attivare, previa autorizzazione degli organi accademici competenti, il Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze dell'Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (di seguito "Corso di Dottorato"), della durata di tre anni presso il Dipartimento ICEA con sede in Via Marzolo, 9 - 35131 Padova;
- che in data 29 aprile 2019 Unismart e l'Università, unitamente a Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Intesa San Paolo S.p.A. e Confindustria Veneto Est, hanno sottoscritto un Accordo Quadro per l'attivazione di borse triennali di dottorato di ricerca a tema vincolato presso l'Università e in collaborazione con le aziende del territorio;
- che ai sensi di tale Accordo Quadro, UniSMART si è impegnata a raccogliere le quote di co-finanziamento da parte delle singole aziende selezionate in base all' "Avviso per il co-finanziamento di borse di dottorato di dottorato di ricerca a tema vincolato (Avviso UniSMART 2026)" con termine di presentazione 04 marzo 2025 pubblicato in data 04/02/2026 (di seguito, l'"Avviso"), e a trasferire successivamente tali quote all'Università;
- che il Finanziatore è interessato allo svolgimento ed allo sviluppo delle attività di ricerca nei settori disciplinari per i quali è stato istituito il Corso di Dottorato di cui sopra;
- che il Finanziatore è interessato in particolare allo svolgimento del seguente tema di ricerca: *"Generazione e utilizzo di scenari climatici ad alta risoluzione al servizio dell'adattamento del servizio idrico integrato nel Nord-Est Italiano"*;
- che a tal fine il Finanziatore ha manifestato nella lettera di intenti, sottoscritta in data 03/03/2026 ed inviata ad UniSMART, la disponibilità a co-finanziare n. 1 borsa di studio (la "Borsa") e che la proposta del Finanziatore è stata ritenuta meritevole dalla Commissione di Valutazione, ai sensi di quanto previsto nell'Avviso;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. Premesse

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione.

2. Oggetto

2.1 La presente convenzione viene sottoscritta dalle Parti al fine di garantire il finanziamento di quota parte di una borsa di Dottorato di ricerca nell'ambito: "*Generazione e utilizzo di scenari climatici ad alta risoluzione al servizio dell'adattamento del servizio idrico integrato nel Nord-Est Italiano*" offerta dall'Università.

3. Impegni di UniSMART

3.1 UniSMART garantisce che:

- a) l'Università, per il tramite del Corso di Dottorato, si impegna ad attribuire n. 1 borsa di studio per la frequenza del Corso di Dottorato;
- b) in data 14/04/2026 saranno messe a concorso posizioni di dottorato assegnate dall'Università, secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente;
- c) le borse di studio (compresa quella finanziata con la presente convenzione) saranno assegnate previa valutazione comparativa del merito dei candidati e secondo l'ordine definito nella graduatoria;
- d) l'Università provvederà ad erogare le borse di studio ai candidati utilmente collocati in graduatoria, in possesso dei prescritti requisiti di legge, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

4. Modalità di svolgimento delle attività del Dottorando

4.1 Le Parti concordano che:

- a) ai sensi del Regolamento per i Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università, la qualifica di Supervisore, relativamente al tema di ricerca definito, venga attribuita ai Prof. Marco Marani, Dott. Mattia Zaramella, Prof.ssa Chiara D'Alpaos;
- b) un rappresentante del Finanziatore potrà essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del competente organo collegiale che avranno ad oggetto la didattica del corso, al fine di poter dare, ove richiesto, un contributo sia in ordine alla definizione dei programmi didattici, sia all'ottimale individuazione delle attività svolte nell'ambito dei corsi;
- c) il Finanziatore potrà richiedere all'Università di autorizzare il dottorando assegnatario della Borsa (il "Dottorando") a partecipare a seminari, organizzati ad hoc, nell'ambito dei quali presentare, con il consenso ed il necessario supporto del competente organo collegiale, le attività sviluppate nell'ambito dei corsi;
- d) il Finanziatore potrà richiedere all'Università di autorizzare il Dottorando a partecipare a seminari, durante i quali potrà presentare, con il consenso ed il necessario supporto del competente organo collegiale, le attività sviluppate nell'ambito del suo progetto di ricerca;
- e) al fine di agevolare l'attività di ricerca del Dottorando, questo potrà essere impegnato a svolgere parte della propria attività formativa presso il Finanziatore, per la durata massima di 18 (diciotto) mesi, previo accordo con il Supervisore e con il Corso di Dottorato.

5. Impegni del Finanziatore

5.1 Il Finanziatore si impegna a versare ad UniSMART l'importo di **€ 52.342,00** al netto delle spese bancarie. Tale importo sarà destinato al co-finanziamento della Borsa e, in particolare, coprirà quindi parte dei seguenti importi:

- tre annualità di Borsa (D.M. MUR 23/02/2022 n. 247);
- oneri previdenziali INPS (23,353% dell'importo complessivo della borsa) per tre anni;
- importo forfettario comprensivo di maggiorazione del 50% della borsa per un periodo di formazione all'estero, budget per l'attività di ricerca del dottorando [art. 9 commi 3 e 4 del D.M. MUR 14/12/2021 n. 226] e contributo per il funzionamento del Corso di Dottorato.

5.2 Il pagamento dell'importo complessivo di **€ 52.342,00**, per i tre anni di durata del Corso, sarà effettuato in due soluzioni:

- Euro 26.171,00 al netto delle spese bancarie, entro il 18 settembre 2026, pari al 50% della quota di cofinanziamento;
- Euro 26.171,00 al netto delle spese bancarie, entro il 12 marzo 2027, a saldo del rimanente 50%.

5.3 Il versamento dovrà avvenire mediante accredito sul conto corrente bancario, codice IBAN IT69N030691211710000003107 intestato ad UniSMART – Fondazione Università degli Studi di Padova, in essere presso Intesa Sanpaolo S.p.A., entro 30 (trenta) giorni dall'invio della formale richiesta di UniSMART.

5.4 Il Finanziatore non sarà tenuto a corrispondere importi ulteriori nel caso si verificano aumenti della Borsa e/o maggiori oneri, derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative e regolamentari in materia fiscale, previdenziale e assistenziale o di rivalutazione dell'importo della Borsa, i quali saranno coperti dall'Università.

6. Mancata attribuzione della Borsa, rinunce e decadenze

6.1 Qualora la Borsa non dovesse essere assegnata per mancanza di candidati idonei nella graduatoria di merito o, se assegnata, non dovesse essere interamente fruita, UniSMART ne informerà tempestivamente il Finanziatore e lo stesso avrà diritto alla restituzione delle eventuali somme già versate e non utilizzate. La restituzione avverrà, con le modalità appositamente concordate tra le Parti, entro 90 (novanta) giorni dal momento della comunicazione ad UniSMART, da parte dell'Università, della non assegnazione della Borsa o della rinuncia o decadenza del Dottorando. Le somme non ancora versate saranno considerate estinte e i pagamenti interrotti.

6.2 Restano in ogni caso salvi i pagamenti per le rate di Borsa corrisposte al Dottorando, le spese di funzionamento per l'anno accademico di riferimento e la quota del budget di ricerca già utilizzata.

6.3 Il Finanziatore ha in ogni caso il diritto di rifiutare la restituzione e di chiedere che le somme inutilizzate siano destinate al finanziamento di altre borse di dottorato per il ciclo in corso o per quello successivo, previa la conclusione di appositi separati accordi tra le Parti.

7. Sicurezza e coperture assicurative

7.1 Per lo svolgimento dell'attività del Dottorando potranno essere utilizzate sedi e strutture dell'Università, del Finanziatore, o di soggetti terzi individuati, in base a quanto stabilito di comune accordo tra le Parti.

7.2 L'Università, tramite UniSMART, concorderà con il Finanziatore l'utilizzazione delle strutture per le attività formative del Dottorando, sulla base delle effettive potenzialità delle strutture stesse.

7.3 Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro incomberanno sul soggetto ospitante.

7.4 UniSMART garantisce che il Dottorando che svolga attività presso le strutture del Finanziatore o di soggetti terzi è in ogni caso assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

7.5 Il Finanziatore garantisce che il proprio personale, compresi i collaboratori, eventualmente impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione presso le strutture dell'Università, è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

8. Durata

8.1 La presente convenzione ha effetto dalla data in cui è sottoscritta da entrambe le Parti e termina con la conclusione del 42° ciclo del Dottorato di Ricerca.

9. Titolarietà dei risultati brevettabili, del Background e del Sideground

9.1 Ai fini della presente convenzione le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito loro attribuito:

a) "Background": opere dell'ingegno e altri beni immateriali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii. "Protezione del diritto d'Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", disegni e modelli, invenzioni,

modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni confidenziali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale), dei cui diritti il Finanziatore e/o l'Università sia titolare o contitolare prima della sottoscrizione della presente convenzione; indica altresì qualsiasi conoscenza e informazione non protetta, conseguita dal Finanziatore e/o dall'Università prima della sottoscrizione della presente convenzione.

b) "Sideground": opere dell'ingegno e altri beni immateriali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni confidenziali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, e qualsiasi conoscenza e informazione non protetta, se realizzati o comunque conseguiti dal Finanziatore e/o dall'Università durante il periodo di efficacia della presente convenzione ma non in esecuzione della stessa, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto della presente convenzione.

c) Brevetto/": indica i titoli di proprietà industriale mediante i quali si acquistano i diritti sulle Invenzioni, compresa la domanda di tali titoli e il diritto di depositare tale domanda. Si intendono compresi: i brevetti per invenzione, i modelli di utilità, i diritti di privativa su una nuova varietà vegetale e le registrazioni delle topografie dei prodotti a semiconduttori.

d) "Diritti di Proprietà Industriale": indica la disciplina dettata dal d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e successive modificazioni, cioè il Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.), con riguardo ai marchi e agli altri segni distintivi, alle indicazioni geografiche, alle denominazioni di origine, alle opere del disegno industriale, alle invenzioni, ai modelli di utilità, alle topografie dei prodotti a semiconduttori, alle informazioni aziendali riservate (know how), alle nuove varietà vegetali.

e) "Diritti di Proprietà Intellettuale": indica la disciplina dettata dalla l. 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d'Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – e successive modificazioni con riguardo alle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, ivi inclusi i programmi per elaboratore, le banche dati e le opere del disegno industriale.

g) "Invenzione": indica ogni tipo di innovazione e/o risultato utile derivante dall'attività di ricerca oggetto della presente convenzione e suscettibile di formare oggetto di Brevetto per invenzione alla stregua del CPI.

h) "Risultato": indica ogni bene, materiale o immateriale, nonché ogni conoscenza o informazione conseguita in esecuzione dell'attività di ricerca oggetto della presente convenzione.

i) "Risultati brevettabili": indica i Risultati della ricerca suscettibili di formare oggetto di Diritti di Proprietà industriale.

9.2 La titolarità dei Risultati non suscettibili di costituire oggetto di diritti di Proprietà Industriale e/o Intellettuale prodotti dai dottorandi assegnatari delle borse finanziate nell'ambito dell'attività di dottorato oggetto della presente convenzione sarà del Finanziatore e dell'Università e ciascuna potrà farne uso in modo non esclusivo, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi il rispetto degli obblighi di cui all'Art. 11 e 13 (Divulgazione e pubblicazione dei risultati e Riservatezza).

9.2.1 La titolarità dei risultati suscettibili di costituire oggetto di diritti di Proprietà Intellettuale, in particolare la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale sia morali che patrimoniali sul Software sono disciplinati dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633. Lo sfruttamento a fini commerciali dei risultati di cui al presente comma di titolarità del personale universitario e/o del dottorando sarà disciplinato con apposito accordo tra i titolari stessi e il Finanziatore.

9.2.2 Se dall'esecuzione delle attività di dottorato derivano Risultati suscettibili di costituire oggetto di diritti di Proprietà Industriale (Brevetto), il Finanziatore e/o l'Università dovrà darne immediatamente comunicazione per iscritto all'altra, esprimendo altresì il proprio interesse alla brevettazione. L'altra Parte dovrà, entro 60

(sessanta) giorni di calendario dal ricevimento di tale comunicazione, esprimere il proprio interesse alla brevettazione.

9.2.3 Nel caso di Risultati brevettabili di cui al punto precedente e rispetto ai quali entrambe le Parti, Finanziatore e Università, abbiano manifestato l'interesse alla brevettazione, si procederà al deposito di una domanda di brevetto a titolarità congiunta. La quota di titolarità spettante a ciascuna Parte verrà stabilita con separato accordo in proporzione all'attività inventiva posta in essere da ciascuna; nell'accordo verranno anche definite le modalità di deposito e di prosecuzione della domanda di brevetto (o altra forma di tutela) e la ripartizione delle spese connesse nonché la gestione e lo sfruttamento dei diritti sui Risultati proteggibili, fermo restando quanto previsto ai commi seguenti.

9.2.4 Nell'ipotesi di cui al comma precedente l'Università potrà cedere al Finanziatore, su richiesta di quest'ultimo, la propria quota di titolarità dell'Invenzione, tramite atto separato da siglarsi successivamente al deposito del Brevetto, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 12 (dodici) mesi dalla data del deposito, alle condizioni di cui all'Art. 9.2.6;

9.2.5 Qualora il Finanziatore non richieda la cessione entro il termine di cui sopra, la quota di titolarità dell'Università dell'Invenzione sarà oggetto di un separato contratto di licenza che il Finanziatore si obbliga fin d'ora a stipulare qualora intenda sfruttare direttamente o indirettamente i Risultati oggetto del Brevetto, con la corresponsione di royalties e di un importo minimo annuo in misura da negoziare. L'importo minimo annuo si applica nel caso in cui le royalties dovute all'Università in un determinato anno contrattuale siano inferiori all'importo minimo stesso indicato.

9.2.6 Iter cessione della quota dell'Università al Finanziatore:

a) ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento Brevetti dell'Università di Padova, le Parti convengono che il Finanziatore verserà all'Università l'importo pattuito nell'accordo di cui al comma 9.2.5, oltre al rimborso delle spese sostenute dall'Università per il deposito, quale corrispettivo per la cessione da parte dell'Università della propria quota di titolarità sui Risultati brevettabili di cui all'art. 9.2.3. Oltre detto importo nulla sarà dovuto all'Università da parte del Finanziatore. L'Università potrà comunque sempre utilizzare a titolo gratuito e in perpetuo i Risultati per finalità di didattica e di ricerca istituzionale. Il corrispettivo aggiuntivo di cui al presente comma è dovuto per ogni Brevetto o Risultato di cui il Finanziatore chieda la cessione;

b) il Finanziatore si impegna a richiedere alle autorità nazionali o internazionali presso le quali è stata depositata la domanda di brevetto la registrazione dell'acquisizione della piena titolarità della domanda di brevetto solo dopo la prima pubblicazione della stessa, sostenendo tutte le spese a ciò connesse. Fatto salvo diverso accordo tra il Finanziatore e l'Università, eventuali domande di brevetto successive che rivendichino la priorità della suddetta domanda di brevetto verranno depositate esclusivamente a nome del Finanziatore.

9.2.7 Nella misura più ampia consentita dalla legge, il Finanziatore si impegna a manlevare l'Università e a mantenerla indenne da ogni e qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da o in qualunque modo collegati a pretese o contestazioni di soggetti terzi, relativi alla immissione in commercio o, comunque, alla utilizzazione dei Risultati o di parte di essi.

9.2.8 Qualora una delle Parti comunichi di non avere interesse al deposito della domanda di brevetto o altra forma di tutela o qualora il termine indicato all'art 9.2.2 decada inutilmente, l'altra Parte avrà il diritto di proteggere i Risultati brevettabili esclusivamente a proprio nome e a proprie spese e sarà quindi titolare di tutti i relativi diritti patrimoniali e non, senza nulla dovere all'altra.

9.2.9 L'Università potrà comunque sempre utilizzare a titolo gratuito e in perpetuo i Risultati per finalità di didattica e di ricerca.

9.2.10 Tutte le procedure precedenti e che seguono devono comunque garantire al dottorando il deposito nonché la discussione della tesi di dottorato.

10. Titolarità del Background e del Sideground

- 10.1** Ciascuna Parte, ovvero il Finanziatore e l'Università, sono titolari dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale relativi al proprio Background e al proprio Sideground. Resta inteso tra il Finanziatore e l'Università che niente di quanto previsto nella presente convenzione implica in modo diretto o indiretto la cessione o il riconoscimento di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.
- 10.2** Il Sideground di ciascuna Parte, ovvero del Finanziatore e dell'Università, non potrà essere utilizzato dall'altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare e alle condizioni che saranno concordate.

11 Divulgazione e pubblicazione dei risultati

- 11.1** L'Università si riserva il diritto di pubblicare e/o di divulgare, in tutto o in parte, i Risultati delle attività oggetto della presente convenzione previa trasmissione in via riservata al Finanziatore della bozza della pubblicazione e/o della divulgazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della divulgazione/dell'invio della stessa a soggetti terzi.
- 11.2** Il Finanziatore avrà facoltà:
- a) di comunicare per iscritto all'Università, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi; oppure
 - b) di richiedere per iscritto all'Università, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo connesso ai diritti di Proprietà Industriale.
- 11.3** Ove il Finanziatore ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, l'Università potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, alla pubblicazione e/o all'attività di divulgazione.
- 11.4** Tale autorizzazione non sarà necessaria per tutte le cognizioni già disponibili in letteratura.
- 11.5** L'Università si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o divulgazioni/presentazioni che i Risultati sono stati realizzati nell'ambito dell'attività oggetto della presente convenzione. L'Università si riserva comunque il diritto, perpetuo ed irrevocabile, di utilizzare, liberamente e gratuitamente, detti Risultati a fini scientifici e didattici interni, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei Risultati e nel rispetto degli obblighi di confidenzialità.
- 11.6** Il Finanziatore e l'Università potranno divulgare e pubblicare liberamente i Risultati non suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa.
- 11.7** Tutte le procedure previste devono comunque garantire al dottorando il deposito nonché la discussione della tesi di dottorato.
- 11.8** Il Dottorando è in ogni caso tenuto a depositare la tesi di dottorato nelle biblioteche nazionali centrali di Firenze e Roma, ai sensi dell'art. 14 del DM 8 febbraio 2013, n. 45. Le modalità di inserimento della tesi potranno essere concordate tra le Parti, coordinandosi con l'Ufficio Valorizzazione della Ricerca dell'Università.
- 11.9** Il Finanziatore ha il diritto di consultare la tesi del Dottorando prima della pubblicazione o divulgazione al fine di verificare che la stessa non contenga segreti commerciali o Informazioni Riservate che lo stesso intenda tutelare. In nessun caso il Finanziatore potrà chiedere di posticipare la discussione della tesi del Dottorando. Ove il Finanziatore dichiari di avere interesse a conseguire la titolarità esclusiva di eventuali Risultati Brevettabili contenuti nella tesi, potrà chiedere al Collegio docenti di autorizzare l'oscuramento degli stessi dalla tesi per un periodo di tempo ragionevole e idoneo a garantire la loro tutelabilità.

12 Utilizzo dei segni distintivi

12.1 Le Parti si riconoscono reciprocamente la libertà di rendere noto pubblicamente il finanziamento della Borsa da parte del Finanziatore.

12.2 La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altro segno distintivo dell'altra Parte o dell'Università, salvo il preventivo consenso scritto della Parte titolare.

12.3 In particolare, il Finanziatore riconosce che il sigillo istituzionale dell'Università è di proprietà esclusiva dell'Università degli Studi di Padova.

12.4 Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o di accordi con soggetti pubblici o privati, l'eventuale utilizzo del nome o dei segni distintivi dell'Università da parte di terzi deve essere oggetto di specifici accordi approvati dal Consiglio di amministrazione e dal Senato Accademico compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università stessa.

13 Riservatezza

13.1 Ai fini dell'esecuzione della presente convenzione, le Parti potranno rivelarsi o consegnarsi reciprocamente informazioni riservate di titolarità propria o dell'Università.

Per "Informazioni Riservate" (o "Informazioni") devono intendersi qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnica, scientifica, commerciale o di qualunque altra natura, riferiti alle attività delle Parti e posti sotto il legittimo controllo dell'una o dell'altra Parte, in qualsiasi forma espressi e su qualsiasi supporto memorizzati, comunicati da una Parte all'altra nell'ambito dell'attività oggetto della presente convenzione. Per "Informazioni Riservate" si intendono, altresì, i Risultati nonché, più in generale, le informazioni contenute nel Background e nel Sideground.

13.2 Le Parti si impegnano a mantenere confidenziali le Informazioni Riservate e a non comunicarle a terzi se non in quanto strettamente necessario per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente convenzione, a condizione che dette persone si impegnino preventivamente per iscritto a tenere a loro volta riservate le Informazioni in questione e a non usarle se non per gli scopi permessi.

13.3 Ciascuna Parte si assume in ogni caso la piena responsabilità per ogni eventuale violazione da parte di terzi cui abbia comunicato le Informazioni Riservate degli obblighi di riservatezza qui contenuti.

13.4 Gli obblighi di riservatezza permangono in capo alle Parti per tutta la durata della presente convenzione e per un periodo ulteriore di 2 (due) anni, salvo che per le Informazioni che accedono alla tutela quali segreti commerciali, ai sensi delle normative applicabili e in particolare del d.lgs. 30/2005, per le quali l'obbligo di riservatezza permane fino a quando tali informazioni continuano a godere della suddetta tutela.

13.5 Gli obblighi di riservatezza sopra indicato non si applicherà alle Informazioni Riservate per le quali la Parte ricevente possa dimostrare che:

- a) si tratta d'informazioni già di pubblico dominio, o divenute di pubblico dominio non a seguito di violazione dell'obbligo di riservatezza da parte della Parte ricevente, o
- b) si tratta d'informazioni che la Parte ricevente è tenuta a rivelare per disposizione di legge o di regolamento per disposizione di qualsiasi autorità competente in materia purché le Parti si siano previamente consultate circa le modalità e i contenuti di tale divulgazione, salvo diversa previsione di legge, di regolamento o della pubblica autorità, o
- c) si tratta d'informazioni che la Parte ricevente ha ottenuto legittimamente da terzi senza obbligo di riservatezza, o
- d) si tratta di Informazioni che la Parte ricevente è in grado di dimostrare con idonea documentazione essere già nel suo legittimo possesso prima che venissero fornite dalla Parte rivelante, o
- e) si tratta di informazioni sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della Parte ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate della Parte rivelante.

13.6 UniSMART non potrà in ogni caso essere ritenuta responsabile violazioni degli obblighi di riservatezza che siano imputabili al dottorando o ad altri soggetti, salvo il caso in cui sa stata UniSMART a rivelare le Informazioni Riservate del Finanziatore.

14 Trattamento dei dati personali

14.1 Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali necessario ai fini dell'esecuzione del presente contratto è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

14.2 Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto del presente contratto, le Parti operano quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuna per le proprie competenze.

14.3 I dati forniti saranno oggetto di trattamento al solo fine di rendere possibili gli adempimenti relativi alla presente convenzione.

15 Definizione delle controversie

15.1 La presente convenzione e la sua interpretazione sono regolate dalla legge italiana.

15.2 In caso di controversie relative all'interpretazione o esecuzione della convenzione, le Parti si impegnano a trovare una soluzione amichevole. Ove questo non risulti possibile, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla prima contestazione formale, le Parti potranno adire l'autorità giudiziaria competente.

15.3 Le Parti eleggono il Foro di Padova come foro esclusivamente competente.

16 Rinvio

16.1 Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia, in particolare all'art. 4 della L. n. 210 del 03/07/1998, al Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 226 del 14/12/2021 (*Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*), al Regolamento dell'Università degli Studi di Padova per i Corsi di dottorato di ricerca e all'Avviso.

17 Imposte e stipula

17.1 La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi delle disposizioni vigenti, con oneri a carico del Finanziatore. L'imposta di bollo è a carico del Finanziatore.

17.2 La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, viene scambiata fra le Parti tramite posta elettronica certificata (PEC) e si perfeziona al momento dell'ultima sottoscrizione.

* * *

Padova, 11/03/2026

Per **UniSMART - Fondazione Università degli Studi di Padova**

Il Direttore,

dott. Fabio Poles

Firma _____

Per **VIVERACQUASCARL Società Consortile a responsabilità limitata**

Ruolo _____

Nome e Cognome _____

Firma _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice civile, con l'accettazione del presente contratto, il Finanziatore dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: art. 9 -Titolarietà dei risultati brevettabili, del Background e del Sideground; art. 11 – Divulgazione e pubblicazione dei risultati; art. 15 – Definizione delle controversie.

Padova, 11/03/2026

Per **VIVERACQUASCARL Società Consortile a
responsabilità limitata**

Ruolo_____

Nome e Cognome_____

Firma_____